

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica**

COM(2022)105 final dell'8 marzo 2022

(Sintesi a cura della Direzione generale Assemblea legislativa – Area Rapporti UE)

Questa proposta legislativa, annunciata negli orientamenti politici della Presidente von der Leyen quale priorità fondamentale della Commissione europea, rientra nella strategia europea per la parità di genere 2020-2025.

La violenza contro le donne e la violenza domestica violano i seguenti diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà da qualsiasi forma di discriminazione e il diritto di accesso alla giustizia.

Si tratta di fenomeni molto diffusi in tutti gli Stati membri e secondo i dati più recenti diffusi dall'Agenzia europea per i diritti fondamentali, in media, una donna su tre nell'Unione europea ha subito violenze fisiche o sessuali dall'età di 15 anni. Altrettanto diffusa è la violenza online e da un'indagine condotta nel 2020 dalla World Wide Web Foundation è emerso che una giovane donna su due ha subito violenza online.

Tutti gli Stati membri disciplinano la violenza contro le donne e la violenza domestica, ma in misura diversa e questo crea incertezza giuridica rispetto ai diritti delle vittime. Attualmente nessun atto legislativo specifico dell'Unione europea tratta in modo esauriente il problema della violenza contro le donne e della violenza domestica. La presente direttiva sarà quindi il primo atto che affronterà specificamente queste forme di violenza al fine di garantire un alto livello di sicurezza e il pieno godimento dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione europea, incluso il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione tra donne e uomini. La proposta contribuisce quindi alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La proposta ha come documento di riferimento la convenzione del Consiglio d'Europa del 2014 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, meglio conosciuta come "Convenzione di Istanbul" che è il quadro internazionale più ampio per poter affrontare in modo globale il problema di questi fenomeni di violenza. Nel 2016 la Commissione ha proposto l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e nel 2017 ha proceduto alla firma della convenzione a nome dell'UE, ad oggi però il processo di adesione non è stato ancora completato poiché il Consiglio non ha ancora adottato la decisione finale relativa alla conclusione. Per la Commissione il completamento dell'adesione dell'UE alla convenzione resta comunque una priorità e le misure contenute nella presente proposta mirano a conseguire gli obiettivi della convenzione nei settori di competenza dell'UE al fine anche di integrare l'acquis dell'UE e la legislazione nazionale degli Stati membri attualmente in vigore nei settori a cui la convenzione fa riferimento.

Di seguito una sintesi della proposta:

Capo I Disposizioni generali (articoli 1 ÷ 4), in particolare:

- l'art. 2 sottolinea l'attenzione particolare da prestare alle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica più esposte a tale rischio per una combinazione di fattori in modo da rispondere alle esigenze di protezione e assistenza;
- l'art. 3 comprende i reati definiti dalla proposta e gli atti di violenza contro le donne o di violenza domestica

Capo II Reati di sfruttamento sessuale femminile e minorile e criminalità informatica (articoli 5 ÷ 15), contiene disposizioni sulle norme minime riguardanti la definizione dei reati e le conseguenti sanzioni penali. Sebbene tali reati colpiscano oltremodo le donne, la rilevanza penale ai sensi di tale capo riguarda tutte le vittime, compresi gli uomini e le persone non binarie, tranne in caso di stupro e di mutilazioni

genitali femminili che sono considerati reati a livello dell'UE solo se perpetrati contro donne o minori, poiché la base giuridica di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE relativa alle norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni riguardanti lo sfruttamento sessuale di donne e minori e i reati informatici fa riferimento esclusivamente allo sfruttamento sessuale di donne e minori.

In particolare, l'articolo 12 fissa il livello minimo della sanzione massima applicabile ai reati di cui agli articoli da 5 a 11, mentre l'articolo 13 specifica le circostanze aggravanti. Le norme sulla giurisdizione e sui termini di prescrizione sono contenute negli articoli 14 e 15.

Capo 3 *“Protezione delle vittime e accesso alla giustizia” (articoli 16 ÷ 26)*, in particolare:

- l'art. 16 contiene le norme riguardanti la denuncia dei casi di violenza che mirano ad agevolare il ricorso alla giustizia;
- l'artt. 18 e 19 introducono il concetto di valutazione del rischio per identificare esigenze di protezione e assistenza della vittima
- l'artt. 20 e 21 stabiliscono obblighi per garantire l'indirizzamento delle vittime verso servizi di assistenza adeguati oltre a forme di tutela di tutela adeguate.
- l'art. 24 stabilisce che gli organismi nazionali, come gli organismi di parità, siano abilitati a fornire assistenza e consulenza alle vittime; a tali organismi inoltre è riconosciuta la legittimazione ad agire nel procedimento penale per conto della vittima.
- l'art. 25 garantisce la rimozione da internet di contenuti connessi a reati di violenza online e la possibilità per gli utenti di ricorrere in giudizio.

Si evidenzia in generale che la proposta, seppur incentrata principalmente sui tipi di violenza che colpiscono oltremodo le donne, non esclude che anche uomini o persone non binarie che diventino vittime di tali atti di violenza, compresa quella domestica, possano godere dei diritti delle vittime in essa previsti.

Capo 4 *“Assistenza alle vittime” (articoli 27 ÷ 35)*, contiene le disposizioni relative ai servizi per l'assistenza specialistica alle vittime, oltre a servizi di consulenza ai datori di lavoro affinché siano in grado di affrontare adeguatamente il reato di molestie sessuali sui luoghi di lavoro. In particolare:

- l'art. 31 prevede che gli Stati membri istituiscano una linea di assistenza telefonica nazionale e ne garantiscono il funzionamento mediante numero telefonico unico europeo;
- l'art. 33 dispone che gli Stati membri provvedano al fine di garantire protezione e assistenza adeguate alla vittima minorenne, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

Capo 5 *“Prevenzione” (articoli 36 ÷ 38)*, contiene disposizioni per la prevenzione efficace attraverso campagne di sensibilizzazione, programmi di ricerca e istruzione, apposita formazione per gli addetti ai lavori affinché riconoscano e affrontino adeguatamente i casi di violenza;

Capo 6 *“Coordinamento e cooperazione” (articoli 39 ÷ 44)*, contiene norme per il coordinamento sia a livello nazionale che europeo delle politiche in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. In particolare, l'art. 39 impone agli stati membri di designare o istituire un organismo ufficiale incaricato di coordinare e monitorare le politiche in questo settore.

Capo 7 *“Disposizioni finali” (articoli 45 ÷ 52)*, in cui in particolare:

- l'art. 45 modifica la direttiva sugli abusi sessuali sui minori;
- l'art. 46 chiarisce che la proposta stabilisce le norme minime di protezione e che gli Stati membri possono introdurre anche norme più rigorose;
- l'art. 48 precisa che le disposizioni si applicano in aggiunta a quelle della direttiva sui diritti delle vittime, della direttiva anti-tratta, della direttiva sugli abusi sessuali sui minori e della proposta di legge sui servizi digitali. Le vittime, quindi, beneficeranno della protezione di tutte le direttive ad esse applicabili.
- l'art. 50 stabilisce che la proposta dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due anni dall'entrata in vigore della proposta.

Attivazione della consultazione informatica

Ai sensi dell'art. 3 ter della legge regionale n. 16/2008 e in attuazione degli indirizzi contenuti nella Risoluzione n. 3328 approvata in esito alla Sessione europea 2021, su questa iniziativa verrà attivata la consultazione pubblica per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea. La consultazione si terrà sulla piattaforma di e-democracy della Regione Emilia-Romagna [PartecipAzioni](#) e sarà aperta dal 13 giugno al 10 luglio 2022.